



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE BLASIO"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria I grado
con sezioni associate comune di San Lorenzo Maggiore
Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN)

Codice Univoco di Fatturazione: UFPAPC - Codice Fiscale e P.IVA: 81002140622



Prot n° 5007/07
del 04/12/2021

A tutto il personale dell'IC "A. De Blasio"
- Al sito WEB dell'Istituto

Area Personale

Oggetto: decreto-legge 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Si invia in allegato il Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. È introdotto, attraverso l'art. 2, l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, **a partire dal 15 dicembre 2021.**

È prevista, altresì, l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre, con riferimento all'articolo 3-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il quale prevede "... dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, che si applica anche a tutto il personale scolastico. Risulta, altresì, esclusa la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse".

Lo scrivente è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale. Al riguardo, invita gli inadempienti a produrre immediatamente, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito** la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'esenzione dalla stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, lo scrivente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

Si ribadisce che, ai sensi della attuale normativa in vigore, la menzionata, eventuale certificazione di esenzione dalla vaccinazione può essere rilasciate esclusivamente da:

- medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
- medici di Medicina Generale e/o pediatri di libera scelta **che operano nell'ambito della campagna vaccinale.** Il relativo documento di esenzione, prodotto a titolo gratuito, dovrà contenere:

- ✓ i dati identificativi dell'interessato (cognome, nome e data di nascita);
- ✓ la dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105”;
- ✓ la data di fine validità della certificazione indicata con “certificazione valida fino al _____”;
- ✓ i dati relativi al Servizio vaccinale in cui il soggetto che rilascia il certificato opera come vaccinatore COVID19;
- ✓ il timbro e la firma (anche in formato digitale) del medico certificatore oltre a numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale.

In caso di mancata presentazione della documentazione, lo scrivente D.S., accertata l'inosservanza dell'obbligo, ne dà comunicazione agli interessati. **L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. **Per il periodo di sospensione, non sono dovuti né la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati.** La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.**

Si sottolinea che in caso di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Lo scrivente si riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla presente nota circolare interna, nel caso di eventuali, ulteriori specifiche che dovessero pervenire dai competenti Ministeri della Salute e/o dell'Istruzione.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angelo Melillo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93)